

LA TASI - UN'IMPOSTA ANCORA QUASI SCONOSCIUTA PERCHÉ FATTA NASCERE AL POSTO DELL'IMU SULL' ABITAZIONE PRINCIPALE QUASI DI NASCOSTO PER FREGARE ANCORA UNA VOLTA IL POPOLO ITALIANO - I COMUNI IN RITARDO CON LE DELIBERE PER LE ALIQUOTE DA APPLICARE - LA SCADENZA DEL PRIMO ACCONTO SPOSTATA AL 16 SETTEMBRE 2014, MA SOLO PER QUEI COMUNI CHE ENTRO IL 23 MAGGIO 2014 NON HANNO DELIBERATO L'ALIQUOTA DA APPLICARE - SENTO PUZZA DI INCOSTITUZIONALITÀ.

La **TASI** nasce con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, proprio - guarda caso - mentre i nostri parlamentari da abili attori organizzavano una vera e propria farsa, fingendo di discutere sull'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale per ‘circuire’ i cittadini italiani perché sapevano benissimo che, al posto dell'IMU, stava per nascere una nuova imposta ancora più pesante, della quale non si faceva alcuna pubblicità, non si pubblicavano istruzioni, e non se ne parlava in giro per fare in modo che il popolo la ignorasse fino alla data della sua applicazione. Infatti, quando abbiamo potuto studiarla ci siamo accorti che è una peggiore copia dell'IMU creata apposta per sostituire questa imposta sulla abitazione principale oppure per essere applicata unitamente ad essa su tutti gli altri immobili a discrezione dei Comuni. L'IMU è stata così abolita solo di nome, soltanto per finta e solo per prendere in giro il popolo italiano.

La T.A.S.I. una sigla che ‘tradotta’ significa “**tributo sui servizi indivisibili**”.

Vi chiederete: ma che caspita sono questi “servizi indivisibili”? eccovi accontentati.

Essi sono:

- la manutenzione del verde pubblico;
- la manutenzione delle strade comunali;
- la manutenzione dell’arredo urbano;
- la manutenzione delle fognature;
- la manutenzione dell’impianto acqua potabile;
- la manutenzione dell’illuminazione pubblica;
- la manutenzione di tutti gli altri servizi pubblici;
- le spese per l’attività della polizia urbana;

Tutti servizi detti indivisibili perché l’unico manutentore era e sarà il povero cittadino italiano, che pagherà anche i danni fatti dai vandali delinquenti durante le guerriglie urbane scoppiate dagli scioperi incontrollati e protetti dai nostri parlamentari con il così detto “garantismo” di cui molti parlano ma pochi sanno che

cosa era, dove e quando è nato e che non aveva niente a che fare con la delinquenza.

La TASI è una imposta concepita in stretta complementarietà con l'IMU (*e questo è il risultato della “farsa politica”*) e infatti è dovuta sia dal possessore che dal detentore dell'immobile e il suo presupposto impositivo è dato dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, **compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU**, di aree scoperte, escluse quelle pertinenziali e quelle condominiali, nonché le aree fabbricabili a qualsiasi uso adibite.

La TASI è stata istituita a partire dall'anno d'imposta 2014;

* nei casi di pluralità di possessori l'imposta è dovuta in solidi.

* nei casi di detenzione temporanea (non oltre sei mesi nel corso del medesimo anno solare) la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

* nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento sia per le aree comuni che per quelle scoperte e coperte in uso esclusivo, è il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermo restando gli obblighi tributari a carico dei possessori esclusivi; oppure l'amministratore della comunione relativa alla stessa multiproprietà.

* nei casi di parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117,n.2 del c.c. distintamente accatastate – in caso di condominio – come beni comuni censibili, il responsabile del versamento è l'amministratore del condominio medesimo.

LE SCADENZE per il pagamento in due rate della TASI erano state fissate per l'acconto al 16 giugno 2014 e per il saldo al 16 dicembre 2014, sempre che i Comuni avessero stabilito l'aliquota da applicare con delibera consiliare entro il 24 maggio 2014.

Ovviamente i Comuni sono in grave ritardo e, pertanto, **si è deciso un “rinvio parziale” stabilendo che le scadenze rimangono quelle fissate dalla legge per quei Comuni che hanno effettuato la delibera entro la data prevista del 24 maggio, mentre è stata, per ora, rinviata al 16 settembre 2014 la prima rata (aconto) da versare ai Comuni che non hanno ancora deliberato l'aliquota.**

Tale decisione non mi sembra né ragionevole, né legittima e penso anche che sia viziata da illegittimità costituzionale, perché in primo luogo scarica sui contribuenti tutto il peso della ricerca dei Comuni che hanno o non hanno convocato i Consigli

per deliberare le aliquote e della esattezza dell'aliquota e della certezza dell'importo da versare, esponendoli inutilmente anche alla irrogazione di sanzioni per mancato o errato versamento. Sono anche certo che chi ha deciso tale rinvio parziale non sa che molti contribuenti, per lo scarso grado di cultura o per l'età avanzata non sanno navigare in internet e non hanno i soldi per rivolgersi ad un fiscalista e che gli uffici tributari dei Comuni, in questi giorni precedenti la scadenza dei versamenti, non rispondono più nemmeno al telefono per non essere tediati dai contribuenti che desiderano conoscere l'aliquota deliberata e le modalità di versamento. Si deve andare personalmente presso gli uffici comunali, attendere tre o quattro ore in piedi per poi vedersi chiudere gli sportelli in faccia perché è scaduto il tempo di apertura; in secondo luogo, crea una differenza di trattamento tra i contribuenti che godono del rinvio e quelli che devono rispettare la data di giugno, per pagare la medesima imposta per il medesimo anno d'imposta.

Il Governo deve ripensarci ed anche SUBITO. Non si possono prendere decisioni del genere che sono decisioni “a metà” e indubbiamente illegittime che generano soltanto incertezza e contenzioso.

Quando si sposta una data che segna la scadenza di un pagamento tributario non si può fare solo per una parte dei versamenti, se essi interessano il medesimo tributo ed il medesimo anno d'imposta e, proprio per questo motivo, bisogna rinviare la data base dell'acconto sull'imposta TASI dal 16 giugno al 16 settembre per tutti i contribuenti, senza alcuna eccezione.

Ho spedito il 10 giugno alle ore 12:05 un Fax alla Presidenza del Consiglio pregando Renzi di riflettere su quanto da me scritto e di modificare il rinvio. Speriamo che la falsa democrazia italiana non gli impedisca di leggere il mio messaggio e di valutarne giustamente la validità ragionevole e legale.

La TASI è applicabile, a discrezione dei Comuni;

Le LEGGI di RIFERIMENTO sono: la n.147 del 27 dicembre 2013, art.1, comma da 638 a 679, da 681 a 706, e il DL.6 marzo 2014, n.16 convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68 detto “decreto salva Roma Ter”, dato che ora tutti i decreti sono chiamati con il ridicolo nome “**salva questo o salva quest’altro**” senza riflettere sul fatto che, almeno per ora, non stanno salvando proprio niente ma stanno invece maltrattando il popolo italiano e ridicolizzando l’Italia nel mondo.

LE ALIQUOTE TASI e IMU:

L'articolo 1, comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva fissato l'aliquota base della TASI all'1 per mille, che i Comuni avrebbero potuto anche azzerare, mentre il comma 677 aveva stabilito che il Consiglio comunale, in caso di applicazione di TASI insieme a IMU, doveva deliberare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobili non doveva superare l'aliquota massima consentita dalla legge dello Stato per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Per la TASI da sola lo stesso comma aveva stabilito che l'aliquota per il 2014 non poteva eccedere il 2,5 per mille.

Tutto questo è durato soltanto tre mesi. Infatti il D.L. 6 marzo 2014, n.16 detto "decreto salva Roma ter" convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68, che dal nome che gli hanno *ridicolmente appioppato* dovrebbe salvare Roma, non si sa bene da che cosa, dà inizio a questa manovra di salvataggio attribuendo ai Comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima della sola TASI dal 2,5 al 3,3 per mille e, nel caso di applicazione con l'IMU, dal 10,6 all'11,4 per mille.

Cari lettori non vi meravigliate, perché così ragionano i vostri rappresentanti.

Per l'anno d'imposta 2015 non è stato ancora previsto alcun limite e, qualora lo Stato non vi provveda, resterebbero validi i limiti previsti per la sola IMU 2013 per le abitazioni principali pari al 6 x mille, oppure quelli previsti per TASI e IMU per il 2014.

Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n. 28 del 21 maggio 2014, ha determinato l'aliquota di imposta nella misura del 3,3 per mille da applicarsi unicamente alle abitazioni principali non di lusso (ctg. catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (ctg. catastale C2, C6, C7). Sono equiparate alle abitazioni principali e, conseguentemente, sono soggette al pagamento della TASI, le seguenti unità immobiliari:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliare concessa in comodato (regolarmente registrato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica. L'equiparazione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;·

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

Il contribuente tenuto al versamento è il proprietario che risiede nell'immobile. In caso di più proprietari residenti il versamento dell'intero tributo è effettuato da uno solo di essi, con effetto liberatorio anche per gli altri proprietari residenti.

Qualora i proprietari non siano tutti residenti nell'immobile, uno dei proprietari residenti effettuerà il versamento del tributo dovuto in ragione della percentuale di possesso di tutti i proprietari residenti.

Viceversa i proprietari non residenti non sono assoggettati alla TASI, bensì sono tenuti al versamento dell'IMU. Per gli immobili equiparati all'abitazione principale

(anziani o disabili, cittadini residenti all'estero, ecc.) l'imposta è versata dal proprietario ovvero da uno dei proprietari.

PERTINENZE dell' ABITAZIONE PRINCIPALE: Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, per le pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, il contribuente è assoggettato al pagamento dell'IMU.

VALORE IMPONIBILE e PAGAMENTO dell' IMPOSTA: Premesso che le ctg. catastali imponibili sono state riportate nel capoverso delle aliquote, per ottenere il valore imponibile di ciascun immobile, si deve considerare la sua rendita catastale **non rivalutata**; si deve operare la prima rivalutazione del 5 x cento; si deve operare la seconda rivalutazione moltiplicando per il coefficiente 160; così si ottiene il valore imponibile sul quale applicare l'aliquota deliberata dal Comune, che per Napoli, come già detto, è del 3,3 per mille, cioè il massimo previsto dalla legge.

Le date per il pagamento dell'imposta, come già detto, sono rimaste quelle del 16 giugno 2014 per il versamento dell'acconto (50%) ai Comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 24 maggio 2014 e per chi preferisce effettuare il versamento in unica soluzione, e quella del 16 dicembre per il saldo (50%); mentre la data per l'aconto ai Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 24 maggio è stata spostata al 16 settembre, salvo il vizio di incostituzionalità da me previsto nei paragrafi precedenti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'imposta deve essere versata utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici: Codice Comune (se si tratta del Comune di Napoli: F839) – il Codice Tributo è sempre: 3958 – L'anno d'imposta e il 2014.

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare risulta inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50 x cento.

DETRAZIONI: per ora non sono state stabilite detrazioni per la TASI, ma nel D.L. 6 marzo 2014, n.16 la concessione ai Comuni di aumentare l'aliquota massima della TASI è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU o anche inferiori ad esse.

Il Comune di Napoli ha previsto l'applicazione di detrazioni in base alla rendita catastale sulla imposta dovuta, sia per le abitazioni principali, sia per gli immobili equiparati alle abitazioni principali, pertanto, spetterà:

- una detrazione annuale di € 150,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a € 300,00;
- una detrazione annuale di € 100,00 per le unità immobiliari con rendita catastale oltre € 300,00.

LA SUDDIVISIONE dell'imposta TASI: tra il possessore e l'eventuale occupante o detentore è stata rimessa ai Comuni, ma il nostro legislatore – per non smentire l'atavico odio verso i proprietari di fabbricati che sono stati sempre e lo sono ancora i più colpiti da imposte, tasse, tributi e balzelli vari – ha diviso la percentuale dell'imposta da pagare in modo molto sproporzionato assegnando a carico del proprietario il 70 x cento e a carico del detentore dal 10 al 30 x cento, senza usare per niente la famosa “logica” di Aristotele e, conseguentemente, senza considerare che è proprio colui che occupa e usa l'immobile che gode e usufruisce maggiormente dei servizi comunali compresi nella TASI.

LE ESENZIONI dell'imposta TASI: Per effetto delle novità introdotte in sede di conversione del “D.L. salva Roma Ter”, sono dichiarati esenti dalla TASI:

- **gli immobili dello Stato**, delle **Regioni** e degli **Enti territoriali** posseduti sul proprio territorio, nonché gli immobili degli **Enti del servizio sanitario nazionale**, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- **gli immobili già esenti dall' ICI** e cioè **stazioni, ponti, fabbricati destinate ad esigenze pubbliche**, ecc.;
- **i fabbricati della Santa Sede**;
- **i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali**, **gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali** per attività non commerciali;
- **i rifugi alpini non custoditi; i punti di appoggio e i bivacchi**;
- **i terreni agricoli**;

Per concludere desidero informare i lettori che non è finita perché fra poco arriverà anche la TARI che sostituirà la Tares.

Riunite, le tre imposte formeranno la I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE):

- **I.M.U.** imposta di natura patrimoniale il cui presupposto è il possesso di immobili alla cui natura è collegata l'applicazione del tributo a carico del possessore;
- **T.A.S.I.** imposta sui servizi indivisibili in stretta complementarietà con l'IMU. Il presupposto impositivo è il possesso a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ed è dovuta sia dal proprietario che dal detentore dell'immobile;
- **T.A.R.I.** tassa destinata a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che sostituirà la Tares.

Cari lettori e concittadini che cosa volete di più? Bisogna rassegnarsi. Non si effettueranno mai i tanto promessi tagli alle spese della politica mandando a casa il 75 per cento dei parlamentari, senza pensione e senza buonuscita fino a quando non saranno state effettuate tutte le indagini per accertare eventuali reati di corruzione nè si effettueranno mai le auspicate radicali modifiche alla obsoleta burocrazia dell'Amministrazione pubblica, tagli e modifiche che basterebbero per azzerare il debito pubblico italiano in pochi anni nell'interesse del **“popolo sovrano”**, ma il popolo italiano, che mai è stato sovrano, non lo è nemmeno in questa falsa democrazia, anche se il primo articolo dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana italiana inizia con lo stabilire che: **“La sovranità appartiene al**

popolo” ma, subito dopo la virgola, aggiunge: “**che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione**” perché i comunisti bolscevichi che facevano parte dell’Assemblea costituente, scientemente si erano riservati di limitarla a loro piacimento come poi hanno fatto con i referendum che possono essere solo “abrogativi” e non “esecutivi” o “ripristinativi”.

Pertanto, saranno mantenute sempre intatte le spese della politica, e per trovare i soldi per mantenerle saranno applicate sempre più tasse, imposte e balzelli vari su qualsiasi forma di attività che potrebbe generare sinteticamente o induttivamente una rendita.

Saranno mantenute sempre intatte le pensioni di 400 euro al mese, 5.200 euro all’anno, senza che vi sia qualcuno che si vergogni di confrontarle con i milioni di euro all’anno che percepiscono parlamentari, manager e presidenti di cariche pubbliche.

E gli italiani devono smettere di abboccare a tutto ciò che urlano in piazza i “premier” che vorrebbe realizzare tutte queste cose per tentare di riformare la democrazia in Italia, per la semplice ragione che, anche se le proposte dei “premier” che intendono agire nell’interesse del Paese, riuscissero a giungere alle Camere, esse non sarebbero mai approvate nell’interesse del popolo italiano, perché, fino a quando gli attuali parlamentari potranno esercitare liberamente la potenza del loro “voto”, nessuno voterà contro se stesso e contro i propri interessi.

Napoli, 23 giugno 2014

*Massimo Santamaria
opinionista tributario*